



Regolamento Regionale dei gruppi F.U.C.I. della Sicilia

Il Regolamento Regionale dei gruppi F.U.C.I. della Sicilia è stato approvato nella seduta dell'Assemblea Regionale del 7 ottobre 2007 a Caltanissetta. La redazione del testo è frutto del lavoro della Commissione Regionale per il Regolamento creata appositamente in seno all'Assemblea Regionale e delle continue e periodiche discussioni e deliberazioni dell'Assemblea stessa. Questo Regolamento, nel disciplinare le attività coordinate dei gruppi F.U.C.I. della Regione Ecclesiastica Sicilia, si pone il fine di consegnare questo lavoro, frutto dell'impegno comune dei fucini siciliani, ai gruppi che verranno. Con la speranza e l'augurio che esso sia sempre strumento di coordinamento e di autonomia intelligente e creativa dei gruppi F.U.C.I. siciliani nel confronto con i diversi livelli della Federazione.

Art. 1 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale della FUCI può essere convocata, qualora nella Regione Ecclesiastica siano presenti almeno due gruppi FUCI riconosciuti.
2. L'Assemblea Regionale si riunisce almeno ogni tre mesi, ospitata a turno nelle sedi dei gruppi o in altri luoghi della regione. La seduta è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto (art. 17 comma 1, *Statuto F.U.C.I.*), presenti di persona o per delega, ed è presieduta a turno da uno dei due Incaricati Regionali.
3. L'Assemblea Regionale è convocata dagli Incaricati Regionali con comunicazione scritta circa l'Ordine del Giorno e, in allegato, i relativi fogli di lavoro, almeno 20 giorni prima della data stabilita dalla stessa convocazione.

Art. 2 - Membri dell'Assemblea Regionale

1. Sono membri con diritto di voto dell'Assemblea Regionale i due Incaricati Regionali, i Presidenti dei gruppi FUCI riconosciuti e i Presidenti diocesani della regione ecclesiastica. Partecipa ai lavori dell'Assemblea Regionale, con diritto di voto, il Delegato Regionale di Azione Cattolica, o un suo rappresentante, come stabilito dal testo dell'accordo "Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC, art. 11 c. 1" (2004)
2. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Regionale, con diritto di parola, l'Assistente Ecclesiastico Regionale, l'Incaricato di Presidenza Nazionale per la Sicilia e inoltre tutti gli assistenti ecclesiastici e gli aderenti dei gruppi riconosciuti e in formazione della regione.
3. L'Assemblea può concedere, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, il diritto di parola a chi lo richiedesse.
4. L'Assemblea può concedere un voto a quel gruppo in formazione che nel trascorso anno federativo abbia dimostrato buona partecipazione e integrazione nelle attività svolte, ma che pur avendo confermato la volontà e la possibilità di continuità, decida di prolungare il periodo di formazione.

Art. 3 – Gli Incaricati Regionali

1. L'Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, (art. 6 comma 4, *Statuto F.U.C.I.*), i due Incaricati Regionali (maschile e femminile) tra gli aderenti ai gruppi F.U.C.I. riconosciuti della regione ecclesiastica. La loro elezione è comunicata alla Conferenza Episcopale Siciliana (C.E.Si.)
2. Gli Incaricati Regionali hanno mandato di due anni, non rinnovabile.
3. Gli Incaricati Regionali annualmente redigono una relazione sulle attività svolte dai gruppi e dall'Assemblea Regionale e un programma delle iniziative progettate e dei temi scelti per il cammino di riflessione dell'Assemblea Regionale, da consegnare al Segretario Nazionale e da presentare al Consiglio Centrale.
4. Gli Incaricati Regionali raccolgono e custodiscono le relazioni ed i programmi delle attività dei gruppi della regione, i verbali delle Assemblee Regionali, gestiscono la Cassa Regionale in caso di assenza o impedimento del Tesoriere regionale (art. 5 *Regolamento Regionale*).

Art. 4 – Verbale dell'Assemblea Regionale

1. Ogni seduta dell'Assemblea Regionale viene verbalizzata. Ad inizio di ogni seduta, l'Assemblea Regionale provvede a nominare tra i presenti un segretario verbalizzante col compito di redigere il verbale dell'Assemblea.
2. Il verbale così redatto viene approvato dall'Assemblea regionale nella prima seduta utile successiva.
3. Il verbale di seduta viene consegnato agli Incaricati Regionali, i quali provvedono a farne avere copia ai Presidenti dei gruppi.
4. I verbali dell'Assemblea Regionale sono custoditi dagli Incaricati Regionali.

Art. 5 – Cassa Regionale

1. Ogni anno gli Incaricati Regionali redigono il rendiconto e il bilancio preventivo della Cassa Regionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
2. Ogni risorsa economica è utilizzata secondo le finalità enunciate dall'art. 2 dello *Statuto Nazionale della F.U.C.I.*
3. Ogni gruppo F.U.C.I. della regione, riconosciuto o in formazione, contribuisce alle spese regionali, versando una quota annuale stabilita ogni anno dall'Assemblea Regionale sulla base del bilancio preventivo approvato.
4. L'Assemblea Regionale può eleggere, a scrutinio segreto, un Tesoriere Regionale tra gli aderenti ai gruppi F.U.C.I. riconosciuti della Regione Ecclesiastica. Il Tesoriere Regionale dura in carica due anni.
5. Il Tesoriere Regionale amministra la Cassa Regionale di concerto con gli Incaricati Regionali e si dedica al reperimento delle risorse necessarie al suo finanziamento.
6. Le risorse economiche di finanziamento alla Cassa Regionale possono essere tratte da: contributi dei gruppi; contributi da Enti e Istituzioni pubbliche; donazioni di privati e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
7. Gli Incaricati Regionali ricevono, entro le disponibilità della Cassa Regionale, un rimborso pari al totale del costo di un solo biglietto di andata e ritorno per la partecipazione ai lavori del Consiglio Centrale. Qualora entrambi gli Incaricati Regionali partecipino alla seduta del Consiglio, il rimborso è limitato alla metà del prezzo del biglietto per ciascuno di essi.
8. Qualora la gestione economica della Federazione prevedesse contributi per le spese sostenute dagli Incaricati Regionali, i suddetti articoli non decadono, ma il principio di cui al comma 3 permane.
9. Questo Regolamento recepisce eventuali provvedimenti della Federazione in merito al rimborso delle spese sostenute dagli Incaricati Regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6 – Le Commissioni Regionali

1. Su proposta dei gruppi o degli Incaricati Regionali, l'Assemblea Regionale può istituire ogni anno delle Commissioni Regionali tematiche d'interesse, al fine di favorire lo spirito di aggregazione tra i gruppi e il senso di partecipazione alle attività regionali.
2. Le Commissioni Regionali sono composte da membri dell'Assemblea Regionale nominati dalla stessa. La composizione di ogni Commissione tiene conto della rappresentanza di tutti i gruppi F.U.C.I. della regione. Gli Incaricati Regionali seguono i lavori delle Commissioni.
3. Ciascuna Commissione Regionale presenta all'Assemblea Regionale, nella seduta dopo la sua formazione, un progetto di lavoro da approvare e, infine, una relazione conclusiva sul lavoro svolto.
4. Le Commissioni deliberano al loro interno riguardo alle modalità di svolgimento dei lavori e alla cadenza e modalità degli incontri.

Art. 7 – I Coordinamenti Regionali e i Coordinamenti Presidenti

1. In caso di necessità, gli Incaricati Regionali possono convocare dei Coordinamenti Regionali, sulla base delle esigenze della regione.
2. Partecipano ai lavori dei Coordinamenti Regionali i membri delle Commissioni Regionali competenti nella materia in discussione, gli Incaricati Regionali ed altri aderenti ai gruppi F.U.C.I. della Regione
3. I Coordinamenti Presidenti sono costituiti dai Presidenti dei gruppi F.U.C.I. della regione e dagli Incaricati Regionali. Partecipano con solo diritto di parola l'Incaricato di Presidenza Nazionale per la Sicilia e l'Assistente Ecclesiastico Regionale.
4. I Coordinamenti Presidenti vengono convocati dagli Incaricati Regionali ogni qualvolta sia necessario un confronto tra i responsabili della regione. Tali Coordinamenti possono aver luogo anche nello stesso giorno dell'Assemblea Regionale.

Art. 8 – L'Assistente Ecclesiastico Regionale

1. L'Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato dalla C.E.Si. preferibilmente tra una terna di nomi proposti dall'Assemblea regionale che delibera a tal fine a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
2. I nomi da presentare sono scelti tra gli assistenti ecclesiastici dei gruppi F.U.C.I. riconosciuti della regione ecclesiastica.
3. L'Assistente ecclesiastico regionale svolge un ruolo di sostegno e guida alle attività regionali. Egli promuove il coordinamento e il confronto fra gli assistenti dei gruppi della regione.
4. L'Assistente ecclesiastico regionale affianca gli Incaricati regionali nei rapporti con la C.E.Si. e le diocesi della regione.

Art. 9 – Rapporti con l'Azione Cattolica Italiana

1. Riguardo ai rapporti con l'Azione Cattolica Italiana il presente regolamento recepisce l'art. 3 dello *Statuto Nazionale della F.U.C.I.* e l'Accordo "Relazioni tra ACI, FUCI, MEIC e MIEAC" (ottobre 2004)

Art. 10 – Modifiche al Regolamento Regionale

1. Le modifiche al presente testo sono deliberate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in Assemblea Regionale.
2. Le proposte di modifica al presente testo devono essere presentate e sottoscritte da aventi diritto al voto rappresentanti almeno due gruppi F.U.C.I. riconosciuti della Regione Ecclesiastica.
3. La votazione sulle proposte di modifica al presente testo avviene nella seduta dell'Assemblea Regionale successiva a quella di presentazione.
4. Le modifiche al presente testo approvate dall'Assemblea Regionale, sono comunicate alla Presidenza Nazionale.